



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

DETERMINAZIONE n°51/2024 DEL 15/05/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE N.51/2024 DEL 15/05/2024 AVENTE AD OGGETTO MODIFICA DETERMINAZIONE N. 23/2024 DEL 05/03/2024 DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.LGS 36/2023, RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO DEI RESIDUI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE (CER 20.03.03) RACCOLTI NEI COMUNI SOTTESI ALLA SRR "CATANIA AREA METROPOLITANA"

PREMESSO CHE

la L.R. n. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d'Ambito esistenti;

che la normativa di settore attribuisce competenza specifiche d'Ambito alle S.R.R. per loro natura non gestibili dai singoli Comuni;

che, in particolare, spetta istituzionalmente alla SRR la programmazione, organizzazione e realizzazione degli impianti, anche secondo le previsioni dello Statuto e del Piano d'Ambito approvato dall'Assemblea dei Soci.

DATO ATTO CHE prima della procedura negoziata la norma prevede la formulazione di elenchi individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

DATO ATTO CHE con avviso pubblico n.4 avente per oggetto "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DITTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) RACCOLTI NEI COMUNI SOTTESI ALLA SRR "CATANIA AREA METROPOLITANA" PER L'AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA AL SENSI DELL'ART. 72 DEL D.LGS. N.36/2023" pubblicato nel nostro sistema telematico dal 09.01.2024 al 31.01.2024 è stata avviata la prima fase della procedura negoziata con la creazione di un albo fornitori da invitare alla fase successiva.

DATO ATTO CHE alla scadenza dell'avviso hanno partecipato le seguenti ditte:

04067490872	Neo tek S.r.l. Unipersonale
00135500866	Morgan's S.r.l.
01853480851	ECORECUPERI
93008850849	S.E.A.P. SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SR

DATO ATTO CHE l'articolo 4 della manifestazione così riporta "Requisiti di partecipazione: possono essere iscritti al presente albo tutti gli operatori di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, che, alla data di presentazione offerta posseggano: iscrizione nel Registro delle imprese CCIAA di appartenenza, autorizzazione ai sensi dell'art. 208 o dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il codice di appartenenza servizio di recupero dei residui derivanti dalla pulizia stradale (CER 20.03.03), assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art. 94,95 e 96 D. Lgs. 36/2023 e iscrizione nella White List della Prefettura di appartenenza"

RITENUTO INOLTRE CHE l'articolo 4 dell'avviso recita "Il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.", indicando chiaramente che la società si rivolgeva a ditte avente un impianto autorizzato per il conferimento e trattamento del rifiuto in esame e non a società di intermediazione.

VISTO CHE tutte le ditte partecipanti dichiarano il possesso dei requisiti e nel DGUE associato nella parte requisiti tecnici e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti economici dichiarano che non intendono avvalersi di altri soggetti esterni.

RITENUTO CHE con determina n.5 del 02.02.2024 è stata indetta procedura negoziata per il servizio di cui all'oggetto, invitando le sole ditte di cui alla manifestazione di interesse, ai sensi del combinato articolo 76 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 approvando contestualmente la lettera di invito.

RITENUTO CHE il criterio di aggiudicazione è quello al prezzo più basso ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023

RITENUTO CHE alla scadenza delle procedure sono pervenute numero due offerte:

- | | | |
|---|-------------|-------------------------|
| 1 | 01853480851 | ECORECUPERI SRL |
| 2 | 04067490872 | NEOTEK SRL UNIPERSONALE |

RITENUTO CHE il sistema elaborava in base alle offerte presentate dai singoli partecipanti e sottoscritte in modo digitale la seguente graduatoria

- | | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------|
| 1 | 04067490872 | NEOTEK SRL UNIPERSONALE | 11.33 |
| 2 | 01853480851 | ECORECUPERI SRL | 3.2 |

VISTA la DETERMINAZIONE n.23 del 05/03/2024 avente ad oggetto aggiudicazione provvisoria di gara appalto gara per l'affidamento del servizio di stoccaggio per il successivo recupero dei residui dello spazzamento stradale (CER 20.03.03) raccolti nei comuni sottesi alla SRR "Catania Area Metropolitana"

DATO ATTO CHE la determina è stata trasmessa a tutti i partecipanti

VISTO CHE l'AVV. CATALDO ANTONIO LOMBARDO per conto della ditta ECORECUPERI SRL con lettera protocollo ingresso n.795 del 05/03/2024 ha effettuato una richiesta accesso agli atti della procedura di gara

DATO ATTO CHE in data 13.03.2024 la ditta NEOTEK SRL ha richiesto al Responsabile del procedimento chiarimenti sulla documentazione di gara

DATO ATTO CHE in data 18.03.2024 il Responsabile del procedimento ha comunicato alle due ditte partecipanti richiesta di accesso a atti, della ditta EURORECUPERI SRL, trasmettendo gli atti di gara consequenziali

DATO ATTO CHE in data 19.03.2024 l'AVV. CATALDO ANTONIO LOMBARDO per conto della ditta ECORECUPERI SRL con lettera protocollo ingresso n.995 del 19/03/2024 ha trasmesso al Responsabile del procedimento nota di richiesta di annullamento della procedura di gara per mancanza dei requisiti di partecipazione alla stessa da parte della ditta NEOTEK SRL

DATO ATTO CHE in data 20.03.2024 l'AVV. CATALDO ANTONIO LOMBARDO per conto della ditta ECORECUPERI SRL con lettera protocollo ingresso n.1023 del 20/03/2024 ha trasmesso al Responsabile del procedimento richiesta di annullamento in autotutela della intera procedura di gara in quanto la ditta NEOTEK SRL non possiede i requisiti di partecipazione a pena esclusione previsti dal primo step della procedura in fase di manifestazione interesse.

DATO ATTO CHE in data 05.04.2024 il responsabile del procedimento ha provveduto alla sospensione della gara

DATO ATTO CHE in data 19.04.2024 il responsabile del procedimento ha richiesto alla ditta NEOTEK SRL chiarimenti sulle dichiarazioni fornite in fase di gara

DATO ATTO CHE in data 22.04.2024 la ditta NEOTEK SRL dava riscontro alla precedente nota

PRESO ATTO che a seguito delle note sopra citate il responsabile del procedimento ING EUGENIO LUIGI CIANCIO ha potuto verificare la mancanza dei requisiti di partecipazione posseduti dalla ditta NEOTEK SRL UNIPERSONALE in quanto come da sua stessa nota, in contrasto al contenuto della manifestazione interesse, dichiara di non possiede un impianto autorizzato allo smaltimento del rifiuto per la procedura in esame.



S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

PRESO ATTO che modificare i requisiti di partecipazione della manifestazione della gara pregiudica il par condicio competitorum di tutte le imprese interessate alla procedura in esame.

PRESO ATTO CHE per la motivazione sopra riportate vengono meno:

- **il principio** di fiducia legato anche alle dichiarazioni non chiare presentate in fase procedurale da parte della ditta NEOTEK,
- **il principio di** risultato in base agli obiettivi previsti e consolidati nel tempo da procedure di gara analoghe svolte dalla SRR CATANIA AREA METROPOLITANA
- **il principio** di trasparenza amministrativa.

DATO ATTO Che, l'Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca e/o modifica del verbale di aggiudicazione e determina aggiudicazione provvisoria e dopo averne individuato i presupposti; **CONSIDERATO**, inoltre, che il potere di annullamento in autotutela rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

RITENUTO quindi necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure ristrette – addivenire alla modifica in autotutela dell'aggiudicazione effettuata con verbale n. 2 della procedura di gara e della determina del Responsabile n. 23/2024

RICORDATO CHE l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottendono alle procedure ad evidenza pubblica quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un interesse attuale;

VISTI:

-l'art 21 quinquies della L. 241/1990 che riconosce alla Pubblica Amministrazione la facoltà di legittimamente provvedere alla revoca di una gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, prima del consolidamento delle posizioni dei partecipanti alla gara (Consiglio di Stato sentenza 6 maggio 2013 n. 2418),

VISTI INOLTRE:

-articolo 17 del dlgs 36/2023 "Fasi delle procedure di affidamento";

-il D.lgs. 267/2000 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art.192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

Tutto ciò premesso

RITENUTA tale documentazione in linea con le necessità dell'ente per le finalità di cui trattasi;

RICHIAMATI i requisiti di partecipazione specificati negli atti di gara allegati alla presente determinazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che si procederà alla stipula dei contratti per ogni singolo comune aderente

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento.

DETERMINA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

1. **DI PROCEDERE**, per le motivazioni espresse in premessa, che vengono qui integralmente richiamate anche se non materialmente riportate, alla modifica del verbale e della determina di aggiudicazione provvisoria n.23/2024
2. **DI DARE ATTO** che la ditta NEOTEK S.R.L. UNIPERSONALE sede legale Contrada Agnone Marina s.n.c. Cod.Fisc./P.Iva 04067490872 non poteva essere invitato alla procedura negoziata perché come da lei stessa dichiarato non possiede i requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione previsti nella manifestazione di interesse
3. **DI PROCEDERE** alla aggiudicazione, alla sola ditta partecipante, ai sensi del combinato articolo 76 comma 2 e articolo 140 comma 8-9 del D.lgs. 36/2023 a favore di ECORECUPERI SRL sede legale CALTANISSETTA, C.DA CALDERARO SNC Cod.Fisc./P.Iva 01853480851 che per quanto in oggetto, comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione del servizio ribasso del 3,20 % (TRE, VENTI in lettere) sul costo posto a base di gara di 118,80 €/tonn. per un costo risultante di 115,00 €/tonn, oltre IVA per legge
4. **DI DARE ATTO CHE** la somma è interamente finanziata con FONDI COMUNALI e i relativi contratti verranno stipulati da ogni singolo comune aderente in quanto la S.R.R. Catania Area Metropolitana interviene ai sensi della norma vigente di istituzione solo al fine di individuare la ditta idonea al fine del conferimento rifiuti.
5. **DI DARE ATTO CHE** è in corso di pubblicazione una procedura ordinaria per assegnazione del servizio.
6. **DI DARE ATTO** che il RUP della fase attuativa è Ing. Eugenio Luigi Ciancio
7. **DARE ATTO CHE** non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il presente provvedimento previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
8. **DI DARE ATTO CHE** l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;
9. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 32 Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito web della SRR "Catania Area Metropolitana".

Dott. Ing. Eugenio Luigi Ciancio